

CAMERA DEI DEPUTATI N. 866

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**VINCENZO BASILE, MUSSOLINI, BARBIERI, BLANCO, GRAMAZIO,
LIUZZI, OLIVIERI, ANTONIO RIZZO, SALVO, MORSELLI, COLA**

Modifiche alla legge 24 luglio 1985, n. 409, e istituzione
dell'ordine degli odontoiatri

Presentata il 6 luglio 1994

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge nasce dalle esigenze emerse negli ultimi anni negli ambiti professionali interessati e già ampiamente presenti all'attenzione delle forze politiche. Com'è noto, infatti, il corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria è stato istituito con decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1980, n. 135, in ottemperanza alle direttive 78/686/CEE e 78/687/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978. Successivamente, dopo cinque anni è stata istituita la professione sanitaria di odontoiatria unitamente al relativo albo professionale con legge 24 luglio 1985, n. 409; con tale legge fu inoltre disciplinato il diritto di stabilimento e la libera prestazione di servizi da parte degli odontoiatri cittadini di Stati membri della Comunità europea.

Il legislatore non ritenne opportuno all'epoca creare un autonomo ordine professionale e dispose la costituzione per gli iscritti all'albo professionale degli odontoiatri, nell'ambito degli ordini provinciali dei medici chirurghi, di una apposita commissione cui ha demandato, distinguendo tra attribuzioni di carattere generale e di carattere specifico, tre poteri: quello disciplinare, quello di intervento nelle controversie e quello di designazione dei rappresentanti della professione negli enti e negli organismi.

È stata tuttavia mantenuta al consiglio dell'ordine la tenuta dell'albo professionale, attribuzione specifica sottratta alla commissione per gli iscritti all'albo professionale degli odontoiatri che ha visto così ridotta la sfera di autonomia del governo della professione. Oltretutto di tali conside-

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

razioni, bisogna tener conto anche del fatto che la legge n. 409 del 1985, con un testo lacunoso e formulato in maniera non chiara, ha dato adito ad una serie di dubbi interpretativi tanto da alimentare un nutrito contenzioso (non meno di 400 ricorsi) che ha interessato la Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, la Corte di cassazione e perfino, ripetutamente, la Corte costituzionale.

A nove anni dall'entrata in vigore della legge n. 409 del 1985, sulla base delle esperienze acquisite, si è formato un unanime convincimento secondo il quale la soluzione adottata dell'ordine unico per le due professioni, quella di medico-chirurgo e quella di odontoiatra, se da un lato ha semplificato ed ha reso operativamente facile ed immediata la costituzione dell'albo professionale degli odontoiatri nelle 95 province, dall'altro non ha rappresentato la giusta e coerente risposta all'esigenza primaria dell'autogoverno delle due professioni.

Al riguardo va posto nella dovuta evidenza che a fronte di circa trecentomila iscritti all'albo professionale dei medici-chirurghi, ventiduemila circa sono gli iscritti all'albo professionale degli odontoiatri: quindi, interessi vari ed articolati, talora contrastanti e difficilmente componibili. Inoltre l'albo professionale degli odontoiatri non registra tutti coloro che esercitano la relativa professione. Infatti gli articoli 4 e 5 della legge n. 409 del 1985 consentono agli specialisti in odontoiatria di rimanere comunque iscritti al solo albo professionale dei medici con l'apposita immatricolazione.

Si è quindi venuto a determinare un complesso di posizioni differenziate che hanno creato un contesto entro il quale diventano ardui una gestione ed un controllo unitari ed uniformi. Prova ne sia il fatto che dal 1985 il fenomeno dell'esercizio abusivo dell'odontoiatria da parte di soggetti assolutamente privi di alcun titolo, con grave pregiudizio per la salute pubblica, non solo non è stato efficacemente contrastato ma si è anzi fortemente diffuso (circa il 30 per cento degli operatori sul territorio nazionale).

Una serie di obiettive ragioni sollecita dunque l'istituzione di un ordine separato per la professione di odontoiatra. Anche nella prospettiva europea si pone quindi questa esigenza, atteso che nella totalità degli Stati membri della Comunità europea la professione di odontoiatra è ordinata e rappresentata da un autonomo distinto organismo. I rapporti e le interrelazioni riguardanti l'esercizio della professione a livello europeo verrebbero quindi meglio coordinati e sviluppati se vi fosse anche in Italia il contributo della professione rappresentato da autonomi organismi simili e paritari.

Infine, va dato il giusto risalto al fatto che sia la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri (FNOMCeO), sia le associazioni rappresentative degli odontoiatri, sono favorevoli all'istituzione di un autonomo ordine degli odontoiatri. Per le considerazioni su esposte e per le ragioni rappresentate in relazione a taluni particolari, e non secondari, problemi di carattere giuridico e professionale, che rischiano di rimanere insoluti se dovessero permanere le lacune normative della legge n. 409 del 1985, si è ravvisata l'urgente necessità di intervenire con la presente iniziativa per apportare gli opportuni indispensabili correttivi alla legge n. 409 del 1985 e per introdurre le innovazioni che la realtà dei fatti richiede, al fine di garantire pienamente l'autogoverno delle due professioni con l'istituzione di un autonomo ordine degli odontoiatri separato da quello dei medici.

La presente proposta di legge si compone di undici articoli.

L'articolo 1, sostituendo integralmente l'articolo 1 della legge n. 409 del 1985, afferma che per esercitare la professione sanitaria di odontoiatra è obbligatoria l'iscrizione all'albo professionale nazionale degli odontoiatri; viene pertanto esclusa l'annotazione prevista dall'articolo 5 della legge n. 409 del 1985.

L'iscrizione all'albo professionale è consentita solo a coloro che abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di odontoiatra a seguito del prescritto esame di Stato. I titoli accademici

per partecipare agli esami di Stato sono la laurea in medicina ed il diploma di specializzazione in campo odontoiatrico o la laurea in odontoiatria e protesi dentaria.

L'articolo 2, sostituendo l'articolo 2 della legge n. 409 del 1985, definisce gli organi in cui si articola l'ordine provinciale degli odontoiatri e annette al predetto ordine l'elenco transitorio aggiunto di cui al regio decreto-legge n. 20 del 1930, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 943 del 1930.

L'articolo 3 definisce nuove norme relativamente all'esame di abilitazione per la professione di odontoiatra.

L'articolo 4, sostituendo l'articolo 4 della legge n. 409 del 1985, definisce le figure che hanno titolo per l'iscrizione all'ordine degli odontoiatri ed i requisiti necessari per ottenere tale iscrizione. Vengono definiti, inoltre, la possibilità dell'iscrizione contemporanea sia all'ordine dei medici che all'ordine degli odontoiatri per i laureati in medicina e l'impossibilità ad essere eletti membri degli organi di entrambi gli ordini.

In via transitoria è consentita l'iscrizione all'albo professionale ai laureati in medicina e chirurgia immatricolati al relativo corso di laurea entro l'anno accademico 1984-1985, ovvero ai laureati in medicina e chirurgia che siano in possesso di un diploma di specializzazione in campo odontoiatrico.

Oltre ad essere in possesso dei citati titoli gli interessati debbono avere conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di medico. La norma in questione, nel rispetto delle decisioni della Corte costituzionale, accoglie il principio del riconoscimento delle situazioni già acquisite.

L'articolo 5, sostituendo l'articolo 5 della legge n. 409 del 1985, definisce la struttura della federazione regionale degli ordini di odontoiatri.

L'articolo 6, nel sostituire l'articolo 6 della legge n. 409 del 1985, definisce la struttura della Federazione nazionale degli ordini degli odontoiatri.

L'articolo 7, sostituendo il primo comma dell'articolo 7 della legge n. 409 del 1985, determina il riconoscimento del titolo di odontoiatra per i cittadini di Stati membri della Comunità europea abilitati all'esercizio dell'odontoiatria in Italia.

L'articolo 8 indica i tempi della prima attuazione della legge ed alcune norme transitorie.

L'articolo 9 sancisce la tutela previdenziale dei laureati in odontoiatria.

L'articolo 10 sancisce la definizione di un motivo ulteriore di radiazione dall'albo professionale degli odontoiatri rispetto a quelli già previsti dall'attuale normativa.

L'articolo 11 sancisce l'abrogazione di norme.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. L'articolo 1 della legge 24 luglio 1985, n. 409, è sostituito dal seguente:

« ART. 1. — 1. È istituita la professione sanitaria di odontoiatra.

2. Formano oggetto della professione sanitaria di odontoiatra di cui al comma 1 le attività di diagnosi e terapia inerenti alle malattie ed anomalie congenite ed acquisite dei denti e del cavo orale, delle ossa mascellari e dei relativi tessuti, nonché le attività di prevenzione e di riabilitazione odontoiatrica.

3. L'esercizio della professione sanitaria di odontoiatra è consentito ai laureati in medicina e chirurgia od in odontoiatria in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale, conseguita a seguito del superamento di un esame di Stato, di carattere specificamente professionale, le cui modalità sono definite con decreto del Ministro della pubblica istruzione, ed iscritti all'albo professionale provinciale degli odontoiatri, di cui all'articolo 4.

4. L'odontoiatra può prescrivere i medicinali, gli esami di laboratorio e le indagini diagnostiche necessari all'esercizio della professione ».

ART. 2.

1. L'articolo 2 della legge 24 luglio 1985, n. 409, è sostituito dal seguente:

« ART. 2. — 1. In ogni provincia sono costituiti gli ordini provinciali degli odontoiatri. Il Ministro della sanità, qualora il numero degli odontoiatri residenti o domiciliati in una regione sia inferiore a 500, sentita la Federazione nazionale degli ordini degli odontoiatri e gli ordini interessati, può disporre che un ordine abbia per circoscrizione due o più province finitime,

o venga assorbito dalla Federazione regionale.

2. Gli ordini professionali provinciali degli odontoiatri, le federazioni regionali e la Federazione nazionale degli ordini degli odontoiatri sono persone giuridiche di diritto pubblico.

3. Sono organi dell'ordine provinciale degli odontoiatri, con durata in carica di quattro anni per gli organi elettivi:

a) l'assemblea provinciale degli iscritti all'albo professionale;

b) il consiglio direttivo provinciale;

c) il presidente;

d) il vicepresidente;

e) il segretario;

f) il tesoriere;

g) il collegio dei revisori dei conti.

4. L'assemblea provinciale, costituita dagli iscritti all'albo professionale provinciale degli odontoiatri, di cui all'articolo 4, elegge fra gli iscritti all'albo, con il sistema maggioritario, con garanzia di rappresentanza delle minoranze, il consiglio direttivo provinciale.

5. Ciascun ordine provinciale degli odontoiatri ha il compito di istituire e curare l'albo professionale provinciale degli odontoiatri, di cui all'articolo 4, e l'elenco transitorio aggiunto, di cui al regio decreto-legge 13 gennaio 1930, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1930, n. 943.

6. Gli ordini provinciali degli odontoiatri hanno facoltà, ove il consiglio direttivo ne ravvisi la necessità, di costituire uffici distaccati e delegazioni provinciali ».

ART. 3.

1. Il primo comma dell'articolo 3 della legge 24 luglio 1985, n. 409, è sostituito dal seguente:

« Gli esami di Stato per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio profes-

sionale, per i soggetti di cui all'articolo 1, hanno carattere specificatamente professionale ».

2. I membri delle commissioni per gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di odontoiatra possono essere scelti anche tra professionisti con almeno dieci anni di anzianità di iscrizione al relativo ordine professionale.

ART. 4.

1. L'articolo 4 della legge 24 luglio 1985, n. 409, è sostituito dal seguente:

« ART. 4. — 1. Presso ciascun ordine provinciale è istituito un albo professionale provinciale degli odontoiatri, al quale sono iscritti gli esercenti la professione sanitaria di odontoiatra residenti nella provincia.

2. L'iscrizione all'albo professionale di cui al comma 1 è condizione per l'esercizio della professione di odontoiatra, che può essere esercitata in tutto il territorio dello Stato.

3. Per l'iscrizione all'albo professionale provinciale degli odontoiatri è necessario possedere i seguenti requisiti:

- a) essere cittadino italiano;
- b) avere il pieno godimento dei diritti civili;
- c) avere la residenza nella provincia nella quale è istituito l'ordine oppure esercitare in detto ambito in modo stabile e prevalente l'attività professionale.

4. Possono ottenere l'iscrizione all'albo professionale provinciale degli odontoiatri:

- a) i laureati in odontoiatria, abilitati all'esercizio professionale;
- b) i laureati in medicina e chirurgia iscritti entro l'anno accademico 1984-1985 al relativo corso di laurea;
- c) i laureati in medicina e chirurgia in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale e di un diploma di specializzazione in campo odontoiatrico;

d) i cittadini degli Stati membri della Comunità europea, di cui all'articolo 7, primo comma;

e) gli stranieri che abbiano conseguito l'abilitazione in Italia e che siano cittadini di uno Stato con il quale il Governo italiano abbia stipulato, su base di reciprocità, un accordo speciale che consenta ad essi l'esercizio della professione in Italia e che abbiano il godimento dei diritti civili.

5. La contemporanea iscrizione ai due albi professionali è consentita a coloro che siano in possesso sia della laurea in medicina e chirurgia, sia di quella in odontoiatria e delle relative abilitazioni. Gli iscritti all'albo professionale dei medici-chirurghi e all'albo professionale degli odontoiatri non possono contemporaneamente essere eletti membri degli organi di entrambi gli ordini. In presenza di una doppia iscrizione è tuttavia necessario optare per l'esercizio di una sola professione ».

ART. 5.

1. L'articolo 5 della legge 24 luglio 1985, n. 409, è sostituito dal seguente:

« ART. 5. — 1. Gli ordini provinciali degli odontoiatri appartenenti alla medesima regione, ferma restando l'autonomia delle province autonome di Trento e di Bolzano, sono riuniti nella federazione regionale degli ordini degli odontoiatri.

2. La federazione regionale degli ordini degli odontoiatri di cui al comma 1 ha sede nella città capoluogo di regione.

3. Sono organi della federazione regionale degli ordini odontoiatri, con durata in carica di quattro anni:

- a) l'assemblea regionale;
- b) il consiglio direttivo regionale;
- c) il presidente;
- d) il vice-presidente;
- e) il segretario;
- f) il tesoriere;
- g) il collegio dei revisori dei conti.

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

4. L'assemblea regionale di cui al comma 3, lettera *a*), è composta dai membri dei consigli direttivi degli ordini provinciali degli odontoiatri.

5. Il consiglio direttivo regionale, di cui al comma 3, lettera *b*), è composto da:

a) sette consiglieri, se il numero degli ordini provinciali della regione non supera i tre;

b) nove consiglieri, se il numero degli ordini provinciali non supera i cinque;

c) quindici consiglieri, se il numero degli ordini provinciali è di sei o superiore.

6. Ogni quattro anni la federazione regionale degli ordini degli odontoiatri definisce il numero dei consiglieri che ciascun ordine provinciale elegge in seno al consiglio direttivo regionale.

7. Il numero dei consiglieri ai sensi del comma 6 è calcolato in funzione del numero degli iscritti di ciascun ordine provinciale e nel rispetto dei seguenti principi:

a) ogni ordine provinciale deve essere rappresentato almeno da un consigliere;

b) ogni ordine provinciale non può essere rappresentato nel consiglio direttivo regionale dalla metà o da oltre la metà dei componenti del consiglio stesso, fatto salvo il caso che nella regione vi siano due soli ordini provinciali.

8. Il consiglio direttivo regionale si riunisce entro la prima decade del mese di febbraio dell'anno successivo alle elezioni dei consigli direttivi provinciali, su convocazione del componente più anziano di età, per procedere alla elezione del presidente, del vice-presidente, del segretario, del tesoriere e del collegio dei revisori dei conti ».

ART. 6.

1. L'articolo 6 della legge 24 luglio 1985, n. 409, è sostituito dal seguente:

« ART. 6. — 1. Gli ordini provinciali degli odontoiatri sono riuniti nella Federa-

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

zione nazionale degli ordini degli odontoiatri, con sede in Roma, di seguito denominata « Federazione nazionale ».

2. Sono organi della Federazione nazionale di cui al comma 1, con durata in carica di quattro anni:

- a) il consiglio nazionale;
- b) il comitato centrale;
- c) il presidente;
- d) il vice presidente;
- e) il segretario;
- f) il tesoriere;
- g) il collegio dei revisori dei conti.

3. Il consiglio nazionale di cui al comma 2, lettera a), è composto dai presidenti degli ordini provinciali degli odontoiatri.

4. La Federazione nazionale è diretta da un comitato centrale composto da quindici membri. Il comitato centrale è eletto dal consiglio nazionale, non oltre il 31 marzo dell'anno successivo alle elezioni dei presidenti e dei consigli direttivi degli ordini provinciali, tra gli iscritti agli albi professionali provinciali degli odontoiatri con le medesime modalità elettorali previste per il consiglio direttivo provinciale ».

ART. 7.

1. Il primo comma, dell'articolo 7 della legge 24 luglio 1985, n. 409, è sostituito dal seguente:

« Ai cittadini degli Stati membri della Comunità europea che esercitano un'attività professionale nel campo dell'odontoiatria con le denominazioni di cui all'allegato A alla presente legge, e che sono in possesso dei diplomi, certificati e altri titoli di cui all'allegato B, purché conseguiti in uno degli Stati membri della Comunità europea, è riconosciuto il titolo di odontoiatra ed è consentito l'esercizio della relativa attività professionale, definita ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 ».

ART. 8.

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è emanato il relativo regolamento di attuazione, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i presidenti degli ordini provinciali dei medici-chirurghi ed il presidente della Federazione nazionale degli ordini dei medici-chirurghi, convocano, rispettivamente, le assemblee provinciali degli iscritti all'albo degli odontoiatri ed il consiglio nazionale della Federazione nazionale per l'elezione dei consigli direttivi provinciali e del comitato centrale.

3. Per i primi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli ordini provinciali degli odontoiatri e la Federazione nazionale possono fissare la loro sede presso gli ordini provinciali dei medici-chirurghi e la Federazione nazionale dei medici-chirurghi.

ART. 9.

1. A decorrere dalla data di iscrizione all'albo professionale di cui all'articolo 4 della legge 24 luglio 1985, n. 409, come sostituito dall'articolo 4 della presente legge, gli esercenti la professione sanitaria di odontoiatra sono obbligatoriamente iscritti al fondo di previdenza generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici (ENPAM). I laureati in odontoiatria possono ricostruire a titolo oneroso il periodo pregresso, dalla data di prima iscrizione all'albo professionale tenuto dall'ordine dei medici-chirurghi.

2. A decorrere dalla data di iscrizione all'albo di cui all'articolo 4 della legge 24 luglio 1985, n. 409, come sostituito dall'articolo 4 della presente legge, gli esercenti la professione sanitaria di odontoiatra che abbiano intrapreso un rapporto convenzionale con il Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono obbligatoriamente

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

iscritti ai Fondi speciali di previdenza assunti in gestione dall'ENPAM ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1959, n. 931.

3. I medici chirurghi che siano contemporaneamente iscritti all'ordine dei medici-chirurghi ed a quello degli odontoiatri sono tenuti ad una sola contribuzione all'ENPAM ai fini di cui al presente articolo.

4. Su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono apportate le necessarie modifiche allo statuto dell'ENPAM per garantire agli iscritti all'albo professionale degli odontoiatri di cui all'articolo 4 della legge 24 luglio 1985, n. 409, come sostituito dall'articolo 4 della presente legge, l'iscrizione al Fondo di previdenza generale dell'ENPAM e la rappresentanza in seno al consiglio nazionale, al comitato direttivo ed al collegio sindacale dell'ente stesso.

ART. 10.

1. La radiazione dall'albo professionale degli odontoiatri è pronunciata, con le modalità di cui al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950 n. 221, e successive modificazioni, anche nei confronti degli iscritti ai medesimi albi che per due volte siano stati condannati per il reato di cui all'articolo 348 del codice penale.

ART. 11.

1. Sono abrogati gli articoli 20 e 23 della legge 24 luglio 1985, n. 409, l'articolo 11 della legge 21 febbraio 1963, n. 244 e la legge 31 ottobre 1988, n. 471.

2. È abrogata qualsiasi disposizione incompatibile con la presente legge.

3. All'articolo 12 della legge 24 luglio 1985, n. 409, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« I cittadini degli altri Stati membri della Comunità europea e degli Stati extra-

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

comunitari devono sostenere un esame di lingua italiana, di deontologia professionale e di legislazione sanitaria. Con decreto del Ministro della sanità sono stabiliti i programmi ed il regolamento dell'esame di cui al presente comma ».